

# Messaggio

numero

**6932**

data

15 aprile 2014

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **Modifica dei rimedi giuridici contro i risultati delle elezioni e delle votazioni**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio Vi sottoponiamo la proposta di rivedere le norme della legge del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) sui rimedi giuridici contro i risultati delle elezioni e delle votazioni.

Il 23 settembre 2012 ha avuto luogo la votazione cantonale sul decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito di fr. 2'500'000 per la progettazione definitiva delle opere relative al semisvincolo N2 e del relativo posteggio d'attestamento di via Tatti a Bellinzona, nell'ambito del Piano regionale dei trasporti del Bellinzonese (PTB). Il Consiglio di Stato ha proclamato i risultati e li ha pubblicati nel Foglio ufficiale. Contro tale decisione sono stati presentati due ricorsi al Gran Consiglio. Il Gran Consiglio, con decisione del 28 gennaio 2013, ha dichiarato i due ricorsi irricevibili e li ha trasmessi al Tribunale federale. Con sentenza n. 1C\_153/2013 e 1C\_154/2013 del 21 febbraio 2014, il Tribunale federale ha accolto i due ricorsi, rinviandoli al Gran Consiglio.

Secondo le disposizioni vigenti, i ricorsi contro i risultati delle votazioni cantonali e delle elezioni cantonali vanno presentati al Gran Consiglio (art. 164 cpv. 1). Le elezioni ai sensi di questa norma sono quelle in cui i risultati sono stabiliti dall'Ufficio cantonale di accertamento (art. 53 e art. 136 cpv. 3) e dal Consiglio di Stato (art. 53). La trattazione di ricorsi di questa natura da parte del Gran Consiglio, come ha rilevato esso stesso nella sua decisione, è problematica perché l'organizzazione e le procedure interne del Parlamento non si addicono all'istruzione e alla decisione di una causa. Ciò si è manifestato in modo evidente nella procedura di ricorso contro il risultato della votazione cantonale del 23 settembre 2012 sul decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito per la progettazione definitiva delle opere relative al semisvincolo N2 e del posteggio d'attestamento a Bellinzona.

Proponiamo quindi di togliere il ricorso al Gran Consiglio e di dichiarare definitive sul piano cantonale le decisioni sui risultati adottate dall'Ufficio cantonale di accertamento e dal Consiglio di Stato. Si precisa che è comunque aperta la possibilità del ricorso al Tribunale federale in materia di diritti politici sulla base dell'articolo 88 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF). In materia di diritti politici, l'articolo 88 capoverso 2 LTF concede ai Cantoni la facoltà di dichiarare definitive le decisioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato. Secondo la norma federale, tale facoltà si applica solo agli atti del Parlamento e del Governo e non alle decisioni su ricorso. Per tale motivo, se il Parlamento e il Governo decidono su ricorso, vi è il rischio che il Tribunale federale imponga che la

loro decisione sia sottoposta a un tribunale cantonale superiore. Nel messaggio n. 5994 del 13 novembre 2007 concernente la legge sulla revisione della giurisdizione amministrativa avevamo esposto alcune ragioni per confermare l'impostazione attuale. Tuttavia, considerate le difficoltà del Gran Consiglio a trattare tali procedure di ricorso e l'incertezza che comunque rimane sulla nostra precedente interpretazione dell'articolo 88 LTF, proponiamo di togliere la facoltà di ricorso al Parlamento. L'Ufficio cantonale di accertamento non rientra in modo esplicito nelle nozioni di Parlamento e di Governo ai sensi dell'articolo 88 capoverso 2 LTF. Sottolineiamo che l'Ufficio cantonale di accertamento si compone di tre giudici del Tribunale di appello. Come abbiamo indicato nel citato messaggio n. 5994 del 13 novembre 2007, a nostro avviso, questa autorità può essere assimilata al Consiglio di Stato, *"in quanto lo sostituisce per evitare conflitti di interesse e garantire una maggiore oggettività nella proclamazione dei risultati delle elezioni politiche"*.

Gli articoli 1-8 della legge del 17 dicembre 2002 sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato disciplinano la procedura di verifica dei poteri e di convalida dei risultati dell'elezione del Gran Consiglio. Essi fanno riferimento anche ai ricorsi esaminati da una specifica Commissione di ricorso. Tali norme devono in parte essere adeguate alle nuove disposizioni sulle vie di ricorso in materia elettorale. Poiché è stato istituito un gruppo di lavoro sulla revisione totale della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, rinunciamo a presentare con questo messaggio una specifica modifica di tale legge. Precisiamo che, in caso di contraddizione tra quella legge e le norme elettorali, prevalgono le disposizioni della legge sull'esercizio dei diritti politici.

L'articolo 166a specifica che le decisioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato sono definitive salvo diversa disposizione della legge. Poiché non vi sono più ricorsi al Gran Consiglio, occorre togliere dalla norma il riferimento al Parlamento. Ricordiamo che, nei casi in cui il Consiglio di Stato decide in modo definitivo, è ammesso solo il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale sulla base dell'articolo 82 lettera c e dell'articolo 88 LTF. Non sono definitive le decisioni del Consiglio di Stato in materia di catalogo elettorale (art. 161) e di sanzioni disciplinari (art. 167).

Nel progetto di messaggio concernente la revisione totale della legge sull'esercizio dei diritti politici è prevista la revisione delle norme sui rimedi giuridici. Reputiamo tuttavia necessario modificare tali norme il più presto possibile per evitare che il problema si ponga di nuovo. È per questa ragione che il Consiglio di Stato ha deciso di licenziare un messaggio specifico per togliere in tempi brevi la competenza del Gran Consiglio a decidere sui ricorsi contro i risultati di elezioni e di votazioni.

La proposta non ha conseguenze finanziarie ma mira a semplificare le procedure nei casi di contestazioni su elezioni o votazioni.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Bertoli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **LEGGE**

### **sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 aprile 2014 n. 6932 del Consiglio di Stato,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è modificata come segue:

#### **Art. 164 cpv. 1**

<sup>1</sup>Le decisioni del Consiglio di Stato e dell'Ufficio cantonale di accertamento sono definitive.

#### **Art. 166a**

Il Consiglio di Stato decide in modo definitivo, salvo diversa disposizione della legge.

#### **II.**

Il Consiglio di Stato trasmette la presente modifica di legge alla Cancelleria federale per l'approvazione della Confederazione in conformità all'articolo 91 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

#### **III.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ricevuta l'approvazione della Confederazione, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.